



ISTITUTO COMPRESIVO SESTRI EST

Via Ursone da Sestri, 5 - 16154 **GENOVA** (GE)

Tel. **(010) 6531858** * Fax **(010) 6515147**

e-mail geic837008@istruzione.it pec: geic837008@pec.istruzione.it

sito: www.icsestriest.gov.it c.f. 95131650103

Convenzione inerente “Servizio ristoro a mezzo distributori automatici” a.s. 2016/17

L'anno duemiladiciassette, nel mese di _____ il giorno _____, in Genova, tra la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maddalena CARLINI nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Statale Sestri Est (cod. fisc. 95131650103) specificato in intestazione, e il _____ in legale rappresentanza della Ditta _____ con sede in _____, part. IVA _____, CIG: Z3B1E46BDD

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde presso l'Istituto Comprensivo Sestri Est di Genova. Il numero di distributori installati saranno due per il caffè e le bevande calde e due per le bottiglie di acqua/the/bibite.

Art. 2 (Condizioni di esecuzione)

- L'impresa _____ provvederà direttamente a tutte le indicazioni previste dalla normativa in materia di vendita a mezzo di distribuzione automatica, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica, sia delle modalità di conservazione e igieniche.
- L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione che di terzi.
- Il gestore è tenuto a stipulare un'assicurazione RC verso terzi contro i danni che derivassero all'Istituto e/o a terzi e contro gli incendi in conseguenza dell'espletamento del servizio. La scuola non si assume responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi ai distributori.
- La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.

Art. 3 (Durata e importo)

La concessione decorre dalla stipula della presente convenzione e ha durata triennale (con clausola di rescindibilità annuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice da comunicarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni), senza necessità di disdetta delle parti.

Il contributo all'Istituto per l'intero periodo è pari a Euro _____ (non soggetto ad IVA).

Art. 4 (Obbligatorietà dell'offerta)

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Art. 5 (Gestione del servizio)

- Il Concessionario effettuerà a sue cure e spese, l'installazione, gli allacciamenti e la messa in sicurezza nel rispetto della normativa vigente delle macchine distributrici, nel numero indicato nel bando. Tale numero, con il consenso del Consiglio d'Istituto, potrà subire variazioni in aumento nel corso del servizio. In questo caso il canone subirà variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori.
- Lo spazio destinato all'installazione sarà concordato con l'Amministrazione che si riserva comunque la facoltà di richiederne lo spostamento in sede diversa con oneri a carico della Ditta concessionaria. I distributori dovranno essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente ed essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia.
- L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti. I distributori non dovranno essere collocati accanto a fonti di calore. E' fatto comunque obbligo alla Ditta di installare, immediatamente a monte di ciascun distributore, un interruttore magneto – termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica.
- Al termine della convenzione, se richiesto dal concedente, la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.
- **Deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.** Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono preferiti prodotti eco-compatibili.
- I distributori dovranno avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni e somministrare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero.
- Le superfici a contatto con sostanze alimentari dovranno essere di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione.
- Le macchine distributrici dovranno altresì avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non alterare le proprietà chimiche, fisiche ed organolettiche delle bevande. Dovranno garantire una buona conservazione e essere provviste di un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle bevande quando la temperatura di conservazione non risulti più idonea.
- Il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio di ristorazione e manutenzione ordinaria assicurando almeno un passaggio giornaliero/a giorni alterni e in caso di ulteriori necessità riscontrate intervenendo in modo tempestivo entro 60 minuti dalla chiamata, effettuabile su telefonia fissa e mobile, garantendo la reperibilità in tutti i giorni e orari lavorativi, da lunedì a venerdì ed assicurando interventi straordinari per guasti entro le 12h/24h.
- Il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 6 giorni dalla segnalazione.
- Il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 6 giorni, di cui al punto precedente, deve essere comunque rimosso dai locali dell'Istituto.
- Il gestore ha l'obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti.

- Eventuali modifiche non in diminuzione del numero dei distributori e la loro ubicazione, nonché dei prodotti posti in vendita non previsti dalla presente convenzione, sono subordinate alla discrezionale approvazione da parte dell'Istituto, previa istanza scritta e motivata.
- Nel plesso "N. Tommaseo" – "A. Gramsci" la somministrazione dei prodotti dovrà essere garantita dal mese di settembre al mese di luglio mentre nella sede dell'I.C. Sestri Est "O. Foglietta" il concessionario sarà tenuto ad assicurare la somministrazione dei prodotti dal mese di settembre al mese di agosto. L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
- L'accesso ai locali di vendita da parte del concessionario e del personale da questi dipendente deve avvenire soltanto in orario in cui l'Istituto è regolarmente aperto.
- Il concessionario impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario assolve inoltre tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.
- Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.
- L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette.
- L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto. Il personale addetto alla gestione e manutenzione dei distributori automatici deve essere munito di cartellino di riconoscimento e deve essere in possesso di regolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente i nominativi del personale che intende utilizzare nell'esercizio. Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio, è tenuto a fornire all'Istituto copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale impiegato nel servizio. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.
- Il concessionario garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.
- Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività previste dalla presente convenzione le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e alla direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula della convenzione dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Il concessionario dovrà consegnare all'Istituto, prima dell'avvio del servizio copia del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Preliminarmente all'avvio del servizio e ogni

qualvolta si verificano variazioni, deve essere consegnato all'Istituto l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica.

- In applicazione dell'art. 26, comma 8 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro. Si richiamano le disposizioni in materia di sanzioni previste dall'art. 55, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.
- L'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta nei locali dei Plessi "O. Foglietta" e "N. Tommaseo" - "A. Gramsci" dell'I.C. Sestri Est i cui impianti e locali, messi a disposizione dall'Istituto sono stati realizzati a norma di legge.
- Il concessionario, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.
- Il concessionario ai fini dell'aggiudicazione si impegna a:
 1. rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali;
 2. sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi (DUVRI) riferito ai possibili pericoli che potrebbero derivare dalle interferenze originate dalla sovrapposizione delle attività;
 3. adottare le indicazioni e prescrizioni che in suddetto documento vengono riportate.

Art. 6 (Caratteristiche dei prodotti)

- Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia e nel pieno e totale rispetto dell'offerta effettuata in sede di gara sia per quanto riguarda sia la tipologia dei prodotti che i prezzi.
- La ditta _____ dovrà consegnare una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Gli oneri relativi all'autocontrollo del servizio saranno a totale carico del concessionario.
- La Ditta dovrà garantire che le bevande poste in vendita a mezzo i propri distributori automatici siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e siano corrispondenti, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono vendute.
- Nei distributori automatici dovranno essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione, la ragione sociale della Ditta e il numero telefonico per segnalazioni ed il prezzo di vendita.
- Le gettoniere dovranno accettare diverse pezzature di monete e dare resto, con o senza segnalazione "di assenza monete di resto" e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a € 3.00.
- È fatto divieto per il gestore vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.

- L'Amministrazione concessionaria è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'attività.
- In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nei Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626, inerente alle norme che riguardano al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e 26 maggio 1997 n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
- L'Istituto committente potrà effettuare controlli senza che la ditta possa rifiutarsi.
- L'Istituto committente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Come da offerta i prezzi che la Ditta applicherà saranno i seguenti:

PRODOTTO	PREZZO AL PUBBLICO (comprensivo di IVA)
----------	--

Categoria: Bevande calde (caffè in grani)

N°	Descrizione della varietà	€.
1	Caffè espresso	
2	Caffè decaffeinato	
3	Caffè macchiato	
4	Caffè macchiato decaffeinato	
5	Cappuccino	
6	Cappuccino con cioccolato	
7	Caffè lungo	

Categoria: Bevande calde (solubili)

N°	Descrizione della varietà	€.
8	Bevanda al cioccolato	
9	Bevanda al cioccolato forte	
10	Bevanda al cioccolato al latte	
11	Bevanda al the	
12	Latte macchiato	

Categoria: Bevande calde (altro)

N°	Descrizione della varietà	€.
13	Acqua calda	
14	Solo bicchiere	

Categoria: Bevande fredde

N°	Descrizione della varietà	€.
15	Acqua naturale 0,5 l.	
16	Acqua frizzante 0,5 l.	
17	Bibita aranciata in lattina o pvc 0,33 cl.	
18	Bibita coca cola in lattina o pvc 0,33 cl.	
19	The freddo in lattina o pvc 0,33 cl.	
20	Succo di frutta in tetrapak 200 ml	

Art. 7 (Modalità di pagamento contributo)

Il contributo a carico del Concessionario sarà corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di settembre di ogni anno. La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso contrattuale.

Art. 8 (Subappalto)

Non è ammesso subappalto.

Art. 9 (Obblighi del Committente)

L'Istituto committente si impegna:

- A notificare immediatamente al gestore qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi malfunzionamento delle stesse e ad astenersi dal provvedere alla riparazione;
- A permettere che il gestore proceda in qualunque momento, compatibile con il normale orario di lavoro del committente, al controllo delle apparecchiature;
- A provvedere alla pulizia dello spazio circostante le apparecchiature

Art. 10 (Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione in caso di:

- Frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara;
- Subappalto non espressamente autorizzato;
- Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure, in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- Contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al servizio;
- Inosservanza anche parziale della presente convenzione, dopo reiterate ammende;
- Altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione della convenzione avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato fino alla risoluzione.

Art. 11 (Restituzione dei locali)

Il gestore si impegna a lasciare liberi gli spazi occupati entro sei mesi dalla richiesta dell'Istituto Scolastico o dell'Amministrazione Comunale, nel caso sorga la necessità di restituire i locali all'attività originaria, senza che abbia diritto ad alcuna indennità.

Art. 12 (Termine della convenzione)

Alla scadenza della convenzione il gestore dovrà provvedere a ritirare i distributori automatici a proprie spese entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della convenzione, previ accordi con la Dirigenza dell'Istituto, per non pregiudicare la continuità del servizio.

Art. 13 (Obblighi verso i dipendenti)

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

Art. 14 (Spese contrattuali)

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione di concessione sono a carico del concessionario.

Art. 15 (Foro competente)

Nel caso di controversie inerenti la presente convenzione il Foro competente è quello di Genova.

Genova _____

La Ditta Convenzionata

**La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maddalena CARLINI)**